

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5430 del 22/11/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa UNICOMGROUP SPA con sede legale ed impianto nel Comune di Cento Località Casumaro (FE), Via Dell'industria n. 9 Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MACCHINE PER SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5603 del 22/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 23966/2019/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa **UNICOMGROUP SPA** con sede legale ed impianto nel Comune di Cento – Località Casumaro (FE), Via Dell'industria n. 9 Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MACCHINE PER SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento in data 25/07/2019, assunta al P.G. dell'Ente al n. 41241, completata mediante ulteriore documentazione in data 31/07/2019, registrata al Prot. comunale n. 42276, trasmessa dall'Ufficio SUAP il 01/08/2018 con P.G. n. 0042543, Prat. SUAP n. 916/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. 122363 del 02/08/2018, dall'Impresa **UNICOMGROUP SPA** con sede legale ed impianto nel Comune di Cento – Località Casumaro (FE), Via Dell'industria n. 9 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MACCHINE PER SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che viene richiesta come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività ricomprese nella D.G.R. 1769/2010 e sue modifiche ed integrazioni (IMPIANTI ED ATTIVITÀ IN DEROGA DI CUI ALL'ART 272 COMMA 2 DEL D.LGS. 152/2006) nella fattispecie per l'attività di *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”* e per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge*

Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Via Bologna 534 | 44124 Ferrara | tel +39 0535 234811 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [PEC \[dirigen@cert.arpae.emr.it\]\(mailto:PEC.dirigen@cert.arpae.emr.it\)](mailto:PEC.dirigen@cert.arpae.emr.it) | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *"Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005"*;

VISTA la nota del Comune di Cento, Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio - Sportello Unico per le Attività Produttive Prot. Gen. n° 0054338 del 11/10/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/157403 del 11/10/2019 con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Parere rilasciato dal Servizio Ambiente, Paesaggio, PAES del Comune di Cento con nota Prot. 54256 del 10/10/2019;

- Parere rilasciato dall'Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica Prot. 46591/2019;

PRESO ATTO che nel suddetto parere, rilasciato dal Servizio Ambiente, Paesaggio, PAES del Comune di Cento con nota Prot. 54256 del 10/10/2019 riguardante le matrici aria e rumore è stato specificato quanto segue:

- Per la MATRICE ARIA si attesta che l'impianto, soggetto ad autorizzazione, rientra in zone nelle quali l'uso "U15 - Artigianato produttivo ed industria" è compatibile con la normativa vigente di P.R.G. e con la normativa dello strumento adottato;
- Per la MATRICE RUMORE, in base alla classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale in data 18.12.2005 con Deliberazione n. 139, si rileva che l'area su cui insiste l'impianto soggetto ad autorizzazione, ricade per la quota parte maggioritaria all'interno della classe 5 – "Aree prevalentemente industriali", e, vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale la ditta dichiara di non rientrare nelle attività di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/11 e di non presentare emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica in cui ricade l'impianto, per quanto di competenza comunale, si esprime parere favorevole;

CONSIDERATO che nel precitato Parere rilasciato dall'Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica Prot. 46591/2019, in base alle considerazioni ed osservazioni effettuate sull'eventuale incompatibilità sotto il profilo igienico sanitario dell'insediamento in questione con gli insediamenti abitativi, commerciali, artigianali, ed industriali limitrofi, sono state formulate le seguenti prescrizioni :

- L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
- L'altezza minima dei camini dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo Altezza camini delle emissioni e in ogni modo dovrà essere più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento all'impresa **UNICOMGROUP SPA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento – Località Casumaro (FE), Via Dell'industria n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01580570388, per l'esercizio dell'attività di **PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MACCHINE PER SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E1** (saldatura di particolari metallici) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:
 - a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

b) Sono ammesse le seguenti tipologie di saldatura:

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

c) Le suddette lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

d) Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

e) Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

f) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni di brasatura e saldobrasatura (dolci o forti) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

g) Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

h) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

i) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite;

- j) L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
- k) L'altezza minima dei camini dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo Altezza camini delle emissioni e in ogni modo dovrà essere più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione non può considerarsi valida:

- Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente comunale.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
Dr.ssa. Marina Mengoli
Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni-FERRARA – ARP AE EmiliaRomagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.